TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DELLE CORTI DI ASSISE

Art. 20

R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 19

Rispetto agli assessori si osservano, in quanto siano applicabili, le norme sull'incompatibilita', astensione, e ricusazione di cui agli articoli 61 e seguenti del codice di procedura penale. La cognizione dei motivi di incompatibilita', astensione e ricusazione degli assessori ovvero del consigliere spetta al presidente della Corte d'assise.

La cognizione dei motivi di ricusazione del presidente spetta al primo presidente della Corte d'appello.

Versione in vigore dal 28 novembre 1935, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise
Estremi	Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1899
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-delle-corti-di-assise/art-20-r-decreto-23-marzo-1931-n-249-art-19/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it